

**Avviso pubblico per
L'ASSEGNAZIONE AGLI ENTI ESPONENZIALI DELLE CONFESIONI RELIGIOSE
DELLA SOMMA DI EURO 337.668,78 QUALE QUOTA DEI PROVENTI DERIVANTI
DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA INTROITATI DAL COMUNE DI
BOLOGNA NEGLI ANNI 2020 E 2021**

ART. 1 – FINALITÀ

La Legge Regionale Emilia-Romagna 24/2017, all'art. 9, co. 1, lett. h), stabilisce che una quota dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria "è destinata dai Comuni agli enti esponenziali della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose individuate in considerazione della consistenza e incidenza sociale delle stesse, per la realizzazione di interventi di riuso e rigenerazione urbana che interessino edifici di culto e le relative pertinenze.

La deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 186 del 20/12/2018 ha fissato nel 7% la quota dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) da destinare a tale scopo.

Il Consiglio comunale, con propria deliberazione PG n. 248284/2019, in attuazione della LR 24/2017 e della DAL 186/2018 sopra richiamate, ha approvato il "Regolamento per l'assegnazione di una quota dei proventi derivanti da oneri di urbanizzazione secondaria (U2) a enti esponenziali della Chiesa cattolica e delle altre Confessioni religiose", (d'ora in poi "Regolamento").

La Giunta comunale, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento e in attuazione delle norme e degli atti fin qui citati, con deliberazione PG n. 792406/2022 ha approvato il presente avviso al fine di disciplinare i tempi e le modalità di presentazione delle domande di contributo, e i criteri di valutazione degli interventi, per l'assegnazione e la successiva erogazione della quota di proventi derivanti dagli oneri introitati da Comune nel biennio 2020-2021.

Come previsto dalle norme regionali e regolamentari citate, l'assegnazione del contributo avviene con particolare riferimento agli edifici tutelati ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e agli edifici di particolare interesse storico architettonico o culturale e testimoniale, come identificati nel citato Regolamento.

Dipartimento Urbanistica, Casa, Ambiente e Patrimonio
Settore Servizi per l'Edilizia Privata

Piazza Liber Paradisus, 10 - 40129 Bologna
tel. 051 20192340
email monica.cesari@comune.bologna.it

ART. 2 – SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

I soggetti che possono beneficiare del contributo sono gli enti esponenti della Chiesa cattolica e quelli delle altre confessioni religiose riconosciute tramite concordato, intesa o altri strumenti giuridici dallo Stato Italiano aventi una presenza diffusa, organizzata e stabile sul territorio del Comune di Bologna, con ciò intendendo la presenza nel territorio comunale di comunità religiose significative che dispongano almeno di un edificio di culto. In mancanza di un'intesa con lo Stato o del riconoscimento della personalità giuridica, la natura di confessione dovrà risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo Statuto che ne esprima chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione.

Detti soggetti devono essere già costituiti alla data di pubblicazione del presente avviso, e non devono perseguire fini di lucro.

Devono, inoltre, essere titolari di un diritto di proprietà o altro diritto reale sui beni oggetto di intervento.

Per gli enti appartenenti alla Chiesa cattolica le richieste devono essere avanzate dalle autorità ecclesiastiche diocesane; per le altre confessioni religiose provvedono i rappresentanti ufficiali del culto.

Gli enti richiedenti devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la normativa vigente e con gli eventuali obblighi di contribuzione previdenziali, assistenziali e assicurativi. Ai fini della verifica di tali requisiti, l'Amministrazione potrà procedere ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/1973 e del DM 40/2008, tramite acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e con altre modalità previste dalla legge.

ART. 3 – EDIFICI E INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO

Possono essere ammessi a contributo gli interventi realizzati su edifici presenti nel territorio comunale che, ai sensi dell'art. 2 commi 2, 3 e 4 del Regolamento, siano luoghi di culto e relative pertinenze.

Per edifici di culto e relative pertinenze si intendono :

- gli edifici per il culto aperti al culto pubblico, cioè quelli nei cui locali vengono svolte le funzioni religiose dei fedeli, e le loro pertinenze;
- gli edifici destinati allo svolgimento di attività funzionalmente connesse alla pratica del culto, cioè edifici adiacenti o comunque connessi con gli edifici per il culto nei cui locali, ancorché non si tengano funzioni religiose, siano comunque svolte, in via prevalente, attività correlate alla pratica religiosa e da ritenersi alla stessa complementari (tra queste rientrano in via esemplificativa gli immobili per l'esercizio del Ministero pastorale e destinati alla abitazione dei ministri del culto, quelli destinati alla formazione religiosa).

Nelle pertinenze di edifici di culto sono comprese anche le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini ed anziani, le attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive.

Le attività che vi si svolgono non debbono essere qualificate come aventi rilevanza economica e non debbono essere svolte da soggetti con scopi di lucro; non rientrano pertanto negli interventi finanziabili quelli effettuati su edifici nei cui locali siano svolte attività, ancorchè gestite dall'Ente religioso, che siano qualificate come lucrative e svolte in forma imprenditoriale.

Possono essere ammessi a contributo gli interventi di riuso e rigenerazione urbana riconducibili alla categoria della "qualificazione edilizia" di cui all'art. 7, co. 4 lett. a), della LR 24/2017 quali:

1. manutenzione ordinaria (limitatamente agli interventi di cui al punto 2) e straordinaria, cambio d'uso (tra quelli ammessi dagli strumenti urbanistici vigenti e compatibili con le attività svolte dai richiedenti), ristrutturazione anche mediante demolizione e ricostruzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione anche senza demolizione con ampliamento o interventi di nuova costruzione in area di pertinenza;
2. interventi funzionali al miglioramento dell'efficienza energetica, alla sicurezza sismica, all'abbattimento delle barriere architettoniche, al miglioramento dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza degli impianti e degli altri requisiti tecnici richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'agibilità;
3. interventi straordinari di cura delle aree porticate e pulizia straordinaria dei muri di pertinenza degli edifici religiosi (anche se non complementari ad uno degli interventi predetti) in quanto assimilabili agli interventi di restauro e risanamento conservativo.

Per la definizione degli interventi edilizi, si rimanda all'Allegato alla LR 15/2013.

Per essere ammessi a contributo gli interventi devono essere realizzati nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica vigente e dotati di relativo titolo abilitativo, se dovuto.

Possono essere ammessi a contributo gli interventi:

- già realizzati purché alla data di presentazione della domanda non siano trascorsi più di 3 anni dalla ultimazione dei lavori (come da autodichiarazione, per lavori che non richiedono titolo abilitativo, o come risultante dalla data riportata sulla dichiarazione di fine lavori);
- in corso di realizzazione come da data inizio lavori comunicata allo Sportello per l'edilizia, o - per lavori che non richiedono il titolo - autodichiarata in fase di domanda;

Gli interventi devono essere completati entro e non oltre i termini temporali previsti nel titolo abilitativo o entro tre anni dalla deliberazione di Giunta che assegna il contributo (per interventi che non richiedono il titolo) ai sensi dell'art. 9 comma 3 del Regolamento.

Ogni confessione religiosa può chiedere contributi fino ad un massimo di tre interventi (presentando una domanda separata per ogni intervento).

Elenco degli edifici di culto

Il Regolamento prevede che "ogni confessione religiosa che intende accedere ai finanziamenti comunica preventivamente l'elenco degli edifici di culto e relative pertinenze presenti nel Comune con il territorio servito, l'indicazione di massima dell'entità della utenza che si avvale dell'edificio e dei servizi dell'Ente, nonché dei servizi religiosi ivi svolti in favore della collettività; tale comunicazione dovrà essere firmata dal Responsabile dell'ente come sotto individuato.

Si dà atto pertanto che gli edifici oggetto di un intervento risultato ammissibile per il contributo saranno inseriti automaticamente in tale elenco, e che nella domanda di partecipazione dovranno essere comunicate tutte le informazioni necessarie a tale inserimento.

Vincolo al mantenimento della destinazione d'uso

L'erogazione del contributo ai soggetti beneficiari sarà subordinata alla costituzione di un vincolo, tramite un atto unilaterale d'obbligo, al mantenimento per un periodo non inferiore a dieci anni della destinazione d'uso degli immobili interessati a edifici di culto o a pertinenza degli stessi.

Per gli interventi di nuova costruzione per ampliamento o interventi in area di pertinenza, o in caso di cambio di destinazione d'uso il termine decennale decorre dal deposito della Segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità (SCCEA); per tutti gli altri interventi il termine decennale decorre dalla data di assegnazione del contributo.

ART. 4 – TIPOLOGIA DI SPESE FINANZIABILI E DEFINIZIONE DEL TETTO DI SPESA AMMESSO

Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese per la realizzazione delle opere risultanti da idoneo computo metrico estimativo (per interventi di costo superiore ai 20.000 euro) o da preventivo dettagliato della spesa necessaria (per interventi di costo pari o inferiore a 20.000 euro).

Sono ammesse altresì le spese tecniche di progettazione purché relative agli interventi di cui all'art. 3 del presente avviso.

Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese riferite a elementi fissi e strutturali degli immobili.

Sono in ogni caso esclusi dal contributo:

- A. interventi con preventivi di spesa inferiori a euro 10.000,00;
- B. le utenze, l'acquisto di strumentazione e veicoli;
- C. gli arredi di qualsiasi materiale, anche strutturali;
- D. i beni mobili di qualsiasi natura
- E. le spese finanziate con contributi economici di enti o soggetti di diritto pubblico ovvero oggetto di sgravi fiscali sulla base della normativa vigente (sarà possibile presentare domanda di contributo solo per la parte non finanziata).

Non verrà riconosciuto un contributo superiore al 60% del preventivo di spesa o computo metrico dell'intervento; il rimborso non sarà, comunque superiore al 60% delle spese documentate.

Gli interventi che sono stati ammessi al contributo previsto dagli avvisi PG.n. 529317/2019 e PG n. 541339/2020, per la distribuzione dei proventi introitati, rispettivamente, negli anni 2015-2016-2017 e 2018-2019, possono essere riproposti ed ammessi, qualora sussistano tutti i requisiti di cui al presente avviso, solo per la parte non finanziata e nei limiti dell'importo massimo erogabile di cui al comma precedente.

ART. 5 – TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita domanda al Comune, a pena di esclusione, **entro il giorno 06/02/2023**. Non saranno accettate le domande che dovessero pervenire, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza indicata.

La domanda di partecipazione, in regola con l'imposta di bollo vigente e sottoscritta dal rappresentante dell'ente esponenziale della confessione religiosa richiedente come individuato al precedente art. 2, è presentata, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo: protocollogenerale@pec.comune.bologna.it, necessariamente con il seguente oggetto "ISTANZA PER AVVISO PUBBLICO ONERI ALLE CHIESE ANNI 2020-2021".

La domanda è redatta secondo il modello allegato e corredata di tutta la documentazione indicata al successivo art. 7.

Non verranno prese in considerazione domande inviate a indirizzi diversi da quello indicato o con modalità diverse da quelle specificate.

Il responsabile del procedimento ha facoltà di richiedere, entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle istanze, l'integrazione della documentazione presentata assegnando agli interessati un ulteriore termine perentorio di 30 giorni. Nel caso di mancata integrazione della documentazione richiesta entro il predetto termine la domanda si intende rinunciata ed esclusa.

In caso di richiesta di contributi per più interventi (fino a un massimo di tre interventi per confessione religiosa) deve essere presentata una domanda separata per ogni intervento.

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo

L'imposta di bollo (dell'importo di 16,00 euro), può essere assolta attraverso una delle seguenti modalità:

- mediante Modello F23 (Codice tributo: 456T; Ufficio Ente: TGD) dal quale si evince l'assolvimento del bollo per la procedura in oggetto;

oppure

- mediante contrassegno telematico (marca da bollo), annullato e conservato presso la sede legale dell'ente richiedente, indicando a comprova il codice identificativo del contrassegno (codice numerico a 14 cifre) acquistato in data gg/mm/aaaa.

A prova dell'assolvimento dell'imposta di bollo, il richiedente allega alla domanda apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, utilizzando preferibilmente il modello "Dichiarazione assolvimento imposta di bollo" (a cui allegare, nel caso di pagamento mediante Modello F23, copia dello stesso).

ART. 6 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL MODULO DI DOMANDA

La domanda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta con firma digitale, deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

A) Documentazione amministrativa:

1. documentazione attestante la titolarità dell'ente a rappresentare la confessione religiosa di riferimento.
2. documentazione attestante il potere di rappresentanza, in capo al sottoscrittore della domanda, dell'ente/confessione religiosa di riferimento;
3. copia di atto costitutivo, oppure copia di statuto (se esistente), oppure documento attestante il pubblico riconoscimento o altri documenti da cui si evinca la natura di confessione religiosa;
4. dichiarazione attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo sulla domanda;

B) Documentazione tecnica:

1. relazione tecnico-illustrativa dell'intervento (con riferimento a tipo di edificio, uso, tipo di intervento, contenuto, recante altresì inquadramento urbanistico, estratto aggiornato di mappa catastale, descrizione delle condizioni attuali dell'edificio corredata di fotografie a colori, estremi dei titoli abilitativi se dovuti); la relazione dovrà essere composta al massimo di 10 cartelle esclusa documentazione fotografica;
2. progetto definitivo (o estremi del titolo abilitativo);
3. computo metrico (per interventi di costo superiore ai 20.000 euro) o preventivo dettagliato della spesa necessaria (per interventi di costo pari o inferiore a 20.000 euro);
4. conto finale e relazione tecnico-illustrativa a chiusura dei lavori (per interventi conclusi) o relazione tecnico-illustrativa sullo stato di avanzamento dei lavori (per interventi in corso di realizzazione);
5. relazione a firma del rappresentante dell'ente/confessione religiosa con indicazione di massima dell'entità dell'utenza che si avvale dei servizi dell'edificio di culto interessato dagli interventi e del territorio servito, e descrizione di massima di eventuali attività sociali e culturali gratuite aperte alla collettività;
6. tabella riepilogativa degli specifici costi che hanno determinato l'importo del contributo richiesto con indicazione analitica delle singole voci di spesa e/o tabella riepilogativa dei costi indicati nel preventivo distinto per singole voci di spesa;

7. eventuale prospetto dei finanziamenti/contributi/sgravi fiscali di cui il medesimo intervento fruiscia, con indicazione analitica delle singole voci di spesa finanziate.

Tutte le dichiarazioni rese ai fini dell'ammissione devono essere sottoscritte con firma digitale e costituiscono dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000.

ART. 7 – PROCEDIMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI E RIPARTO DEL CONTRIBUTO

Scaduto il termine per la presentazione delle domande il Responsabile del procedimento, verificata la regolare presentazione e completezza delle domande pervenute, formulerà l'elenco di quelle ammissibili e nominerà la Commissione di cui all'art. 7 del Regolamento, per la valutazione degli interventi oggetto delle domande ammesse.

La valutazione avverrà sulla base dei seguenti criteri:

a) in relazione al tipo di edificio, rispetto al quale costituirà criterio preferenziale in ordine decrescente:

- edificio di importanza storica, artistica, architettonica;
- edificio di interesse documentale;
- altri edifici;

fino a un massimo di 15 punti;

b) in relazione all'uso dell'edificio, rispetto al quale costituirà criterio preferenziale in ordine decrescente:

- edificio di culto;
- edificio destinato ad attività ricreative e di aggregazione della comunità;
- altri edifici;

fino a un massimo di 15 punti;

c) in relazione al tipo di intervento, rispetto al quale costituirà criterio preferenziale in ordine decrescente:

- restauro e risanamento conservativo;
- opere di manutenzione straordinaria;
- ristrutturazione edilizia con o senza ampliamento volumetrico;

fino a un massimo di 20 punti;

d) in relazione al contenuto dell'intervento, rispetto al quale costituirà criterio preferenziale in ordine decrescente:

- eliminazione pericolo per la pubblica incolumità;
- interventi sulle coperture e le strutture portanti per adeguamento sismico;
- realizzazione di opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche;
- opere di adeguamento igienico sanitario;

- messa a norma degli impianti dei fabbricati;
- opere di sistemazione di aree ludiche e relativi arredi;

fino a un massimo di 20 punti;

e) in relazione alla presenza di attività sociali e culturali gratuite aperte alla collettività;

fino a un massimo di 5 punti;

f) in relazione all'entità dell'utenza servita dall'edificio;

fino a un massimo di 5 punti;

g) in relazione a interventi di manutenzione o restauro che hanno interessato il portico o aree porticate di uso pubblico, anche non complementari ad altro intervento edilizio;

fino ad un massimo di 10 punti;

h) in relazione a interventi finalizzati al risparmio energetico relativi all'intera struttura;

fino a un massimo di 10 punti.

In caso di parità saranno privilegiati gli interventi che negli anni precedenti non hanno beneficiato del contributo.

La Commissione redigerà un verbale contenente la valutazione delle domande ammesse, i relativi punteggi e la graduatoria e l'importo massimo del contributo assegnabile per ogni intervento.

Con proprio successivo atto, la Giunta approverà la graduatoria e procederà al riparto delle risorse, tenendo conto della graduatoria stessa e dell'ammontare complessivo delle risorse disponibili.

L'elenco e il relativo riparto sarà pubblicato sul sito del Dipartimento Urbanistica Casa e Ambiente (dru.iperbole.bologna.it).

ART. 8 – MODALITÀ DI EROGAZIONE E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Per l'erogazione del contributo, verrà reso disponibile sul sito del Dipartimento Urbanistica Casa e Ambiente (dru.iperbole.bologna.it) apposito modello di richiesta, con indicazione delle modalità di presentazione e degli allegati necessari.

Il contributo assegnato verrà erogato a fronte della presentazione di documentazione attestante le spese sostenute (es. copie conformi di fatture, o di fatture elettroniche, fiscalmente valide e quietanzate intestate all'Ente esponenziale della confessione religiosa attestanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle opere, come previste nel preventivo di spesa/computo metrico estimativo, con puntuale descrizione delle stesse e/o del servizio/bene fornito e indicazione dell'immobile e dell'intervento cui la spesa si riferisce) fornendo prova dell'avvenuto pagamento (es. bonifico di pagamento), la contabilità dei lavori effettuati, il

prospetto aggiornato dei finanziamenti/contributi/sgravi fiscali di cui il medesimo intervento ha fruito.

Detta documentazione dovrà essere allegata alla domanda di liquidazione del contributo unitamente a una relazione sugli interventi realizzati.

Tutte le dichiarazioni rese ai fini dell'erogazione del contributo costituiranno dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000.

La liquidazione del contributo ammesso avverrà in un'unica soluzione a lavori conclusi.

Non saranno ammesse a liquidazione spese non contemplate nel preventivo o computo metrico allegato alla domanda.

Poiché l'erogazione del contributo ai soggetti beneficiari è subordinata alla costituzione del vincolo, tramite atto unilaterale d'obbligo, al mantenimento della destinazione d'uso degli immobili di cui al precedente art. 3; detto atto va allegato in copia alla domanda di erogazione del contributo (in alternativa il richiedente può indicare gli estremi della registrazione/trascrizione).

ART. 9 – DECADENZA DEL CONTRIBUTO

È causa di decadenza dall'assegnazione del contributo:

1. la realizzazione di lavori diversi da quelli ammessi o previsti dal titolo abilitativo (se dovuto);
2. la mancata costituzione del vincolo o inosservanza del vincolo al mantenimento per un periodo non inferiore a dieci anni della destinazione d'uso degli immobili interessati a edifici di culto o a pertinenza degli stessi;
3. la declaratoria di inefficacia del titolo abilitativo.

La decadenza comporta la revoca del contributo e il recupero della somma erogata, gravata di interessi legali.

La violazione dell'obbligo di cui al punto 2) comporta altresì la sanzione accessoria del divieto di partecipare a successivi avvisi per l'assegnazione del contributo in oggetto.

ART. 10 – DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679, e successive modificazioni ed integrazioni, così come dettagliatamente indicato nell'informativa relativa al trattamento dei dati personali allegata al modulo di domanda.

ART. 11 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO E CONTATTI

Il procedimento è concluso in 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, fatte salve le sospensioni dei termini per le richieste di integrazione delle stesse.

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Settore Servizi per l'Edilizia Privata, arch. Monica Cesari.

Eventuali chiarimenti sul presente avviso vanno richiesti via email, da indirizzare a entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica:

- monica.cesari@comune.bologna.it
- marco.tabarelli@comune.bologna.it

Si garantisce risposta ai soli quesiti pervenuti almeno 15 giorni prima del termine per la presentazione delle domande di contributo.

Le risposte ai quesiti di carattere generale verranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Bologna, alla pagina dell'avviso pubblico, e sul sito del Dipartimento Urbanistica Casa e Ambiente.

Il Direttore del Settore Servizi per l'Edilizia Privata
arch. Monica Cesari

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)